

8.2.7.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.7.3.1. Operazione 7.2.01 - Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde al seguente fabbisogno:

- F22 “Promozione dei servizi a sostegno delle popolazioni locali e per lo sviluppo delle imprese nelle aree rurali”.

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera c) “realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro” e del seguente obiettivo specifico del Programma:

- Promuovere lo sviluppo di servizi essenziali per le imprese e le popolazioni rurali,

L'operazione contribuisce in via prioritaria alla seguente focus area:

6 (a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione; e concorre agli obiettivi trasversali per i seguenti aspetti:

Innovazione – Gli investimenti legati alla produzione di energia saranno orientati all'innovazione tecnologica e gestionale.

Ambiente – L'attivazione degli interventi infrastrutturali relativi alle energie rinnovabili contribuisce alla sostenibilità ambientale, riducendo il ricorso ad altre fonti di energia più tradizionali.

Mitigazione dei cambiamenti climatici – Il sostegno alla produzione di energie rinnovabili dell'operazione contribuisce a ridurre le emissioni in atmosfera e l'utilizzo di combustibili fossili.

L'operazione sostiene gli interventi strutturali ed infrastrutturali per quanto riguarda gli investimenti finalizzati alla produzione di energie rinnovabili da utilizzare per fini di pubblica utilità. Vengono così sfruttate biomasse e altre risorse naturali locali e vengono incentivati i servizi connessi alla produzione e alla distribuzione dell'energia rinnovabile.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S

al Programma.

Tabella_M7.2.01_sez8

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari dell'operazione i seguenti soggetti:

- Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono

ammissibili a finanziamento gli investimenti finalizzati a migliorare la produzione, la gestione e l'uso delle risorse energetiche rinnovabili.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.

Gli investimenti realizzati nell'ambito della presente operazione sono infrastrutture finalizzate alla pubblica utilità.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione

L'operazione viene attivata nelle aree rurali con priorità alle zone C e D, al di fuori delle aree LEADER

Soglia punteggio

Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione definiti nelle disposizioni attuative.

Altre condizioni

Gli impianti devono utilizzare esclusivamente matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate.

Per la produzione di energia elettrica da biomasse l'energia termica prodotta deve essere riutilizzata per almeno il 30%.

Gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del **20%** i consumi dell'energia primaria.

Gli impianti fotovoltaici a terra sono esclusi dal finanziamento.

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- requisiti qualitativi degli interventi richiesti (in ordine decrescente: impianto caratterizzato da soluzioni innovative di recente introduzione, impianto che utilizza biomasse forestali, numero di cittadini che beneficiano dell'intervento, quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili);
- localizzazione dell'intervento (in ordine decrescente: Aree D, Aree C);

- caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Comune, Comunità Montana).

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le percentuali di sostegno, calcolate sulla base della spesa ammessa a finanziamento, sono le seguenti:

La tabella è riportata anche nell'allegato T al Programma.

L'importo del contributo sarà comunque riconosciuto in base ai risultati dell'audit della Commissione UE n. RD1/2014/856/IT, relativamente alla cumulabilità degli aiuti.

Tipologia di attività	Normativa di riferimento	Percentuale contributo
Investimenti finalizzati a migliorare la produzione, la gestione e l'uso delle risorse energetiche rinnovabili	Regolamento (UE) n. 1305/2014, art. 20	<ul style="list-style-type: none"> • 40% per gli investimenti che si configurano come attività d'impresa realizzati da soggetti pubblici classificati come "media impresa"
	Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 41	<ul style="list-style-type: none"> • 50% per gli investimenti che si configurano come attività d'impresa realizzati da soggetti pubblici classificati come "piccola impresa"

Tabella importi e aliquote sostegno 7.2.01

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'applicazione dell'operazione sono descritti nella seguente tabella.

La tabella è riportata anche nell'allegato U al Programma.

OPERAZIONE 7.2.01 – TABELLA RISCHI					
IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILI/CRITERI DI SELEZIONE	TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE	TIPOLOGIA CONTROLLO AM = AMMINISTRATIVO AZ = AZIENDALE	MODALITA' DI CONTROLLO I = INFORMATICO M = MANUALE	TEMPSTICA CONTROLLO DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA	ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO
Beneficiari: • enti pubblici e soggetti di diritto pubblico	R7	AM	M	DA	Fascicolo aziendale
Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR	R2, R3, R9	AM	M	DA, DP	Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili. Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezziari ufficiali.
Zonizzazione: l'operazione si applica nelle aree rurali al di fuori di Leader	R7, R8	AM	I	DA	Controllo tramite SISCO
Criteri di selezione: requisiti qualitativi degli interventi richiesti; localizzazione dell'intervento; caratteristiche del richiedente	R7	AM	M	DA	Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.
Raggiungimento del punteggio minimo	R7	AM	I	DA, DP	Controllo informatico sul procedimento SISCO
Applicazione delle percentuali di sostegno	R8	AM	M, I	DA, DP	Controllo del funzionario istruttore. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e del beneficiario.
Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici	R4	AM	M	DP	Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici.
Verifica dell'utilizzo di: matrici no food per la produzione di energia; % di matrici definite dalla legislazione; verifica dell'utilizzo di energia termica, derivata dalla produzione di energia elettrica da biomasse, per almeno il 30%. Verifica che l'energia prodotta abbia utilizzi di pubblica utilità.	R7	AM	M I	DA DA, DP	Verifica (Ex post) utilizzo matrici da "autorizzazione alla costruzione e all'esercizio". Verifica alimentazione impianto per controllo ex post. Verifica da scheda "caratteristiche dell'impianto" e misuratore che indica l'energia termica utilizzata.
Rispetto del "de minimis"	R10	AM	M, I	DA, DP	Verifica del progetto e delle caratteristiche dell'utilizzatore finale dell'energia
Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento	R9, R8	AM	M, I	DA, DP	Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.
Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento	R8, R9	AM	I, M	DA, DP	Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo. Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)

Tabella rischi 7.2.01

8.2.7.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alla colonna “Elementi e modalità di controllo” della tabella di cui al precedente paragrafo “Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure”.

8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all’operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall’operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l’Autorità di Gestione, organizzerà sull’intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell’operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

Saranno organizzati anche specifici corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli rispetto alle procedure adottate dai beneficiari.

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia di aiuto non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione dell'importo

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per infrastruttura su piccola scala s'intende un investimento materiale che, in termini di spesa ammissibile, non supera il limite di 200.000,00 euro

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica

in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del **20%** i consumi dell'energia primaria.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente, in quanto gli investimenti promossi prevedono solo l'utilizzo di matrici no food